



COMUNE DI PESCAGLIA

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48
del 4.10.2016 dichiarata immediatamente eseguibile

INDICE

CAPO I - Finalità e ambito di applicazione

art. 1 – Oggetto

CAPO II - L'albo delle associazioni

Art. 2 – L'albo delle associazioni

Art. 3 – Iscrizione all'albo

Art. 4 – Cancellazione e decadenza dall'albo

Art. 5 – Aggiornamento dell'albo

Art. 6 – Pubblicità dell'albo

CAPO III - Concessione di benefici economici ad enti ed associazioni

Art. 7 – Forme di sostegno economico

Art. 8 - Domanda per concessione contributi e per concessione

strutture e/o attrezzature

Art. 9 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Art. 10 – Convenzioni

Art. 11- Esclusione

Art. 12 – Albo beneficiari

Art. 13 – Pubblicità

Art. 14 – Modulistica

Art. 15 – Disposizioni finali

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – "Oggetto"

1. Il presente regolamento disciplina l'albo delle associazioni, i requisiti per la iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché di concessione in uso di beni immobiliari ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 2 – "L'albo delle associazioni"

1. E' istituito l'albo delle associazioni con il fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, sul territorio del Comune di Pescaglia per pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina.
2. L'albo è approvato con provvedimento di Giunta Comunale sulla base dell'istruttoria svolta dal competente ufficio che ne cura l'aggiornamento.
3. La iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'ottenimento di eventuali contributi, benefici, concessioni, ecc. salvo quanto stabilito da Leggi statali e regionali.
4. La concessione di cui al precedente punto a soggetti non iscritti nell'albo verrà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione.

Art. 3 – "Iscrizione all'albo"

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le forme associative fondate prevalentemente sul volontariato, non aventi fini di lucro ed aventi i seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti/associati tale da eleggere un organigramma associativo/organizzativo
- b) l'associazione operi nel Comune di Pescaglia

Le sezioni locali che rappresentano associazioni nazionali e/o regionali secondo le normative vigenti dovranno possedere i requisiti sopraindicati.

Non possono essere iscritti nell'albo i partiti politici, le associazioni sindacali e di categoria.

2. Ai fini della iscrizione all'albo, le associazioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda all'Amministrazione Comunale in carta semplice esclusivamente su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente allegando la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo con statuto, completo degli estremi di registrazione, da cui risultino espressamente lo scopo, che deve ispirarsi ai principi democratici dettati dalla Costituzione e l'assenza di fini di lucro o, in caso, di associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 del Codice Civile, copia dell'accordo degli associati
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o del referente, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno o che si intende svolgere
- c) dichiarazione di eventuale iscrizione al registro di altri Comuni, Provinciale o Regionale oppure affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi simili
- d) nominativo di un referente con numero telefonico ed indirizzo email
- e) dichiarazione di impegno a comunicare qualsiasi variazione (ad esempio: nominativo del presidente, indirizzo) compreso l'eventuale scioglimento dell'associazione

3. Le richieste incomplete o non rispondenti a quanto previsto dai commi precedenti non verranno accolte.

4. L'accoglimento della richiesta di iscrizione o il relativo diniego motivato avverrà entro il 28 febbraio.

5. La iscrizione è a tempo indeterminato salvo i casi di cessazione o decadenza previsti dal presente regolamento o in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 4 – "Cancellazione e decadenza dall'albo"

1. La cancellazione e decadenza dall'albo comunale è disposta con provvedimento di Giunta Comunale nei seguenti casi:

- a) perdita accertata di almeno uno dei requisiti indicati al comma 1 del precedente articolo 3
- b) produzione di documenti falsi o incongruenti
- c) su richiesta del legale rappresentante o, in caso di associazioni non riconosciute, su richiesta del referente

Art. 5 – "Aggiornamento dell'albo"

1. L'aggiornamento dell'albo delle associazioni viene disposto con frequenza annuale entro il 31 marzo.

2. Il responsabile del competente ufficio può effettuare periodicamente la verifica della permanenza dei requisiti previsti per la iscrizione.

Art. 6 – "Pubblicità dell'albo"

1. L'albo comunale delle associazioni ed il suo aggiornamento è pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune.

2. Il registro può essere consultato da chiunque secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

A tal fine copia del registro resta depositato presso la segreteria comunale.

CAPO III

CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 7 – “Forme di sostegno economico”

1. Gli iscritti all'albo comunale possono richiedere il sostegno economico al Comune in una o entrambe le seguenti forme:
 - a) Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici per le seguenti finalità:
 1. Iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutele e promozione dei diritti umani
 2. Istruzione, educazione, formazione e cultura
 3. Promozione della pratica dello sport e delle attività ricreative e del tempo libero
 4. Sviluppo dell'economia, del lavoro e dell'occupazione
 5. Tutela dell'ambiente e del paesaggio
 6. Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici
 7. Promozione e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali
 - b) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali
2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera b) del precedente comma, **rilasciata dall'ufficio tecnico comunale**, è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune e può consistere nella esenzione, parziale o totale, delle suddette.
3. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base del presente regolamento e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio.

L'entità e il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa e dell'attività svolta e all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

 - a) ricaduta dei benefici dell'iniziativa sul territorio del Comune e i suoi cittadini
 - b) rilevanza dal punto di vista sociale, ambientale, culturale e umanitario
 - c) collaborazione con il Comune e le altre associazioni
 - d) complessità organizzativa e durata dell'iniziativa
4. Le richieste di benefici da parte di soggetti non iscritti nell'albo delle associazioni sarà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 8 – “Domanda per concessione contributi e per concessione strutture e/o attrezzature”

1. L'erogazione di contributi per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative e attività diretti o comunque pertinenti alla comunità locale è disposta, dalla Giunta Comunale, su istanza presentata dai richiedenti esclusivamente su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.
2. Le istanze dovranno pervenire entro il **31 marzo di ogni anno**.

Le richieste successive a tale data saranno tenute in considerazione subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

Le istanze per la concessione di strutture e/o attrezzature possono pervenire in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Il contenuto minimo delle istanze è il seguente:
 - a) denominazione completa del soggetto richiedente con indicazione del codice fiscale o partita IVA
 - b) indicazione di un responsabile a cui fare riferimento con relativo recapito telefonico e indirizzo email
 - c) sottoscrizione del legale rappresentante o del referente per le associazioni di cui all'art. 36 del Codice Civile
 - d) indicazione dell'iniziativa/attività per la quale si richiede il contributo
 - e) indicazione del luogo di svolgimento e della data (o del periodo) previsti per l'iniziativa /attività
 - f) indicazione dell'ammontare del contributo richiesto (comunque non vincolante per l'Amministrazione)
 - g) dichiarazione che l'iniziativa/attività sarà in regola con le vigenti normative e prescrizioni in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande per le iniziative che la prevedono
 - h) dichiarazione che l'iniziativa/attività rispetta tutte le norme e prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza, di requisiti igienico-sanitari ed impatto acustico
 - i) dichiarazione di impegno ad utilizzare il beneficio concesso esclusivamente per le finalità per cui sarà accordato
 - j) dichiarazione che le attività svolte dalla Associazione non hanno natura commerciale e non rientrano nel concerto di impresa
 - k) dichiarazione di impegno a rendicontare il contributo concesso (prima della liquidazione dello stesso, con documenti fiscalmente validi ed esclusivamente su modulo predisposto dall'ufficio competente)
 - l) dichiarazione di impegno ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
4. Le istanze per le concessioni di cui al precedente art. 7, comma 1, punto b), da presentare esclusivamente su modulo predisposto dall'ufficio competente, devono contenere, oltre a quanto indicato nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), la indicazione delle sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali che si intendono richiedere.
5. Il presente regolamento non si applica alle attività rientranti nella fattispecie di lavoro pubblico partecipato come definito dal regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale.

Art. 9 – “Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune”

1. Il contributo del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti richiedenti.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e di qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune stesso contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può deliberare, a seguito dell'esito degli accertamenti, la revoca e la restituzione del contributo concesso.

4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi che dovranno essere restituiti puliti entro i termini convenuti.
5. La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata dietro presentazione di apposito rendiconto della spesa sostenuta, esclusivamente su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente.

Art. 10 – “Convenzioni”

1. Le attività delle associazioni effettuate con modalità continuativa (annuali) aventi valenza pubblica sono regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione.
2. Similmente, sono regolamentate da apposita convenzione le attività che, in ragione della complessità organizzativa o della loro durata, richiedono la presentazione di un progetto.
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione della attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune
 - b) la indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione
 - d) l'entità del rimborso assegnato all'associazione per i costi di gestione e le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti
 - e) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta con la regolarità stabilita nella convenzione
 - f) le modalità ed i termini per la rendicontazione
 - g) l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 1.000.000 che comprenda il rischio locativo o la conduzione di immobili e/o strutture e/o attrezzature concessi in uso
 - h) il rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza, igienico-sanitaria, ambientale e fiscale, in particolare la dichiarazione obbligatoria, relativa alla esenzione IVA e della ritenuta alla fonte relativa all'anno in corso

Art. 11 – “Esclusione”

1. Il presente regolamento non si applica per la erogazione di contributi concessi dalla Amministrazione Comunale in base a normative comunitarie, nazionali, regionali e per contributi a destinazione vincolata.
2. Non si applica, altresì, per la erogazione di contributi ad enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione Comunale.
3. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei piani di offerta formativa.

Art. 12 – “Albo dei beneficiari”

1. E' presente, compatibilmente con le normative vigenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'albo dei

soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

Art. 13 – “Pubblicità”

1. Gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e privacy.
L'albo può essere consultato da ogni cittadino per via telematica.

Art. 14 – “Modulistica”

1. Con provvedimento di Giunta Comunale sono approvati i seguenti moduli:
 - a) modulo per richiesta iscrizione all'albo comunale delle associazioni
 - b) modulo per richiesta benefici economici
 - c) modulo per rendicontazione del beneficio economico
 - d) modulo per richiesta di concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali
 - e) modulo per comunicazione riconsegna strumenti e/o attrezzature

Art. 15 – “Disposizioni transitorie”

1. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 8, comma 2, sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16 – “Disposizioni finali”

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative.
Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tali normative.
2. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare o comunale interna dell'ente incompatibile con il regolamento stesso.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio Comunale qualora la deliberazione di approvazione sia votata con immediata eseguibilità